



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 96/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ ITALIA STAMPA SUD S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI  
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE 77 IN ROSA”)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE  
NELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 26/2017 - PROC. 20/18/MRM-CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 26/2017 del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - adottato in data 09 ottobre 2017 e notificato in pari data alla Società Italia Stampa Sud S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “*Canale 77 In Rosa*”;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, cont. n. 26/2017, è stato contestato in data 9 ottobre 2017 e notificato in pari data alla società Italia Stampa Sud S.r.l., fornitore del servizio di media in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “*Canale 77 In Rosa*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e negli artt. 3, commi 1 e 2, e 5-ter, commi 5 e 6, della delibera n. 538/01/CSP.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione e della conformità alla normativa in vigore dell’attività posta in essere dal Ministero dello sviluppo economico, i funzionari dell’Ispettorato territoriale Sicilia, appartenenti alla divisione. XIV si sono recati in data 5 luglio 2017 presso la sede dell’emittente in questione al fine di acquisire la registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00:00 del giorno 26 giugno 2017 alle ore 24:00 del giorno 2 luglio 2017.

Il suddetto Ispettorato, pertanto, dopo aver acquisito la documentazione di cui sopra ed aver analizzato le registrazioni, ha rilevato che la società in parola avrebbe, in violazione delle succitate norme, mandato in onda messaggi pubblicitari senza adeguata segnalazione, ha trasmesso messaggi pubblicitari erroneamente segnalati come messaggi promozionali e, durante programmi di cartomanzia, ha trasmesso televendite relative a pronostici concernenti il gioco del lotto, in fascia oraria non consentita, caratterizzate dalla presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codici 893 e 892, come accertato con il verbale datato 31 agosto 2017 (prot. n. 421). Specificamente, è stato eccepito che:

- alcuni *spot* non presentano la dicitura “*pubblicità*” per tutta la loro durata (es. 18:00 del 26 giugno, 18:37 del 27 giugno, 21:32 del 28 giugno, 20:31 del 29 giugno e 10:39 del 30 giugno, 10:02 del 1 luglio e 13:35 del 2 luglio).
- inoltre, nel corso la programmazione della settimana monitorata, durante la trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto (“*Guarda Lotto News*” e “*Casalotto*”) sono state trasmesse televendite tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita, in cui sono state mostrate, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

## 2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 11 dicembre 2017 (prot. n. 64437) uno scritto difensivo in cui, sostanzialmente, dichiara che “[...] ogni blocco pubblicitario trasmesso nel corso della giornata televisiva, inizia con un jingle in cui c’è scritto pubblicità e, come tale si distingue dal resto della programmazione [...] anche i grandi network come Rai 1 e Canale 5 adottano una uguale metodologia di trasmissione della



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*pubblicità[...]*. Infine, la predetta società sottolinea che «*le trasmissioni denominate “Guarda Lotto News” e “Casalotto” non sono televendite di pronostici sul gioco del lotto, ma programmi di carattere informativo e di intrattenimento, nel corso del quale è prevista l’introduzione di finestre promozionale di un portale multiservizi [...]»*.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con relazione del 23 gennaio 2017, ha confermato la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e quelle contenute negli artt. 3, commi 1 e 2, e 5-ter, commi 5 e 6, della delibera 538/01/CSP.

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 1 marzo 2018, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della delibera n. 410/14/CONS. La richiesta di approfondimenti formulata dall’organo collegiale ha determinato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l’adozione del provvedimento finale.

Questa Autorità, quindi, ad esito di ogni valutazione istruttoria, accoglie solo parzialmente la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di sanzionare la predetta società per la violazione delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate.

Dall’esame della documentazione istruttoria viene rilevato che unicamente il giorno 2 luglio 2017 il *break* pubblicitario delle ore 12:34, durante la programmazione della telenovela “*Manuela*” non è distinto dal resto della programmazione, dal momento che non annunciato, cioè, né in forma visiva, né in forma acustica.

Il dettato dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005, stabilisce, infatti, che “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”. A sostegno di tale norma, l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP specifica che tale distinzione debba avvenire “*attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi o acustici nei programmi radiofonici inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita*”.

Con riferimento, infine, alla violazione contestata ex art. 5-ter della delibera n. 538/01/CSP, commi 5 e 6, è da dire che dall’analisi degli elementi istruttori in possesso di questa Autorità, non risulta violato il comma 6 del predetto articolo, non trattandosi, nel caso di specie, di “*propaganda*” di servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili.

Per quanto concerne, invece, la presunta violazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5-ter è da dire che nel corso della trasmissione dei predetti programmi televisivi contestati, sono stati trasmessi veri e propri messaggi promozionali consistenti nella presentazione verbale e visiva di un portale multiservizi, ai sensi dell’art. 2, *lett. mm*), del d.lgs. n. 177/05, che tra i servizi offerti include, anche, quelli relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, riconoscibili per la presenza



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sullo schermo televisivo, in sovrimpressione, della scritta “*messaggio promozionale*” e per essere andati in onda in appositi spazi caratterizzati dall’allestimento di un *set ad hoc* con una scenografia diversa da quella propria del resto del programma televisivo, tale da rendere, chiaramente, distinguibile e, quindi, percepibile ai telespettatori il contenuto commerciale del messaggio promozionale stesso rispetto a quello editoriale del resto della programmazione televisiva.

In particolare, i programmi televisivi in esame non sono classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell’“*offerta al pubblico*” attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell’art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell’accettazione da parte del telespettatore. Infatti, nel caso di specie, da una più attenta analisi della fattispecie contestata, si ritiene che non sussistano gli elementi atti a individuare un’offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando.

Nella vicenda contestata, l’eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione, come sopra detto, è limitata alla promozione di un portale multiservizi, ossia alla presentazione verbale e visiva del predetto portale, ai sensi dell’art. 2, *lett. mm*), del d.lgs. n. 177/05, che tra i servizi forniti, include anche quelli relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto.

In altri termini, si è in presenza di una fattispecie complessa nella quale il telespettatore, al fine di fruire del servizio in esame, è tenuto a effettuare la selezione e la digitazione del tasto n. 3 per prestare il proprio consenso a un’offerta che viene formulata soltanto nel corso della telefonata e non precedentemente nel corso della trasmissione, appunto, di messaggi promozionali.

Nella fattispecie *de qua*, inoltre, è presente l’avviso all’utente della facoltà di attuare il blocco selettivo delle chiamate.

Dal riscontro della documentazione versata in atti, pertanto, le argomentazioni addotte a giustificazione dalla società Italia Stampa Sud S.r.l. sono in parte meritevoli di accoglimento.

Conseguentemente, si ritiene la predetta società responsabile esclusivamente della violazione ex art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005, in riferimento alla programmazione pubblicitaria delle ore 12:34 del giorno 2 luglio 2017;

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 37 del decreto legislativo n. 177/05, stabiliscono che “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 3 della delibera n. 538/01/CSP recita così: *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **4. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali comunque da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

#### **5. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

#### **6. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

#### **7. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. cont. n. 26/2017 - proc. 20/18/MRM-CRC nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50);



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

a Italia Stampa Sud S.r.l., con sede legale in Catania, via Acquicella Porto, 6, (P.IVA 04512570372), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale 77 In Rosa*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecento-quarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e negli artt. 3, comma 1, e 5-ter, commi 5 e 6, della delibera n. 538/01/CSP;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 96/18/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 96/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi